



COMUNE DI BARONE CANAVESE

Povincia di Torino

Piazza Comunale 1 - 10010 Tel. 011/98.98.025

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2012 - 2014

PREMESSA

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante.

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità e una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

In particolare, l'articolo 11 del Decreto Legislativo 150 del 2009 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 del 2009.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il D.Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 pone un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità".

Tale Programma, da aggiornarsi annualmente, è adottato, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, sulla base della normativa vigente e delle linee guida adottate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) con delibere nn. 6 e 105 del 2010, e deve contenere:

- gli obiettivi che l'ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
- i "portatori di interessi" (*stakeholder*) interni ed esterni implicati negli interventi previsti;
- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Il Programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di *performance*: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati relativi alle *performance* sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. È quindi il concetto stesso di *performance* che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni.

Questo documento, redatto ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 150/2009 sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, nonché delle linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità fornite dall'ANCI, indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di Barone Canavese intende seguire nell'arco del triennio 2012-2014 in tema di trasparenza.

1. Introduzione: organizzazioni e funzioni dell'amministrazione

In esecuzione della suddetta normativa il Comune di Barone Canavese provvede alla redazione del presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità prendendo come modello le indicazioni operative fornite da Civit e ANCI, al fine di rendere pienamente accessibili alla collettività i propri compiti, la propria organizzazione, gli obiettivi strategici, i sistemi di misurazione ed il presente programma. Ha, tra l'altro, l'intento di attuare concretamente gli obblighi di trasparenza e di stabilire un rapporto di informazione e collaborazione con le Amministrazioni interessate e con i destinatari esterni dei programmi del Comune nell'ottica di avviare un processo virtuoso di informazione e condivisione dell'attività posta in essere.

Il Comune di Barone Canavese ha numero di abitanti al 31/12/2011 è di 607 persone.

Il Comune di Barone Canavese è ente autonomo locale ed ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi.

Il Comune di Barone Canavese adegua la propria attività a favore della popolazione ai principi della programmazione statale, regionale e provinciale, perseguendo criteri di buona amministrazione nel rispetto della legalità e dei principi costituzionali, nonché della storia e delle tradizioni locali.

Nell'esercizio delle proprie competenze favorisce e sviluppa, anche attraverso forme associative i rapporti di collaborazione con altri enti locali per le realizzazioni di interesse comune ed aderisce alle associazioni nazionali ed internazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la promozione dei comuni interessi delle collettività locali.

Il Comune di Barone Canavese ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) Il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale.
- b) La promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
- c) Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato.
- d) La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.

In particolare spettano al Comune:

- a) l'attività normativa a livello regolamentare sull'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;
- b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;
- c) l'organizzazione generale dell'Amministrazione e la gestione del personale;
- d) la gestione finanziaria e contabile;
- e) la vigilanza ed il controllo nelle aree funzionali di competenza;
- f) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
- g) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;

- h) La realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica Amministrazione ai fini della localizzazione e realizzazione di attività produttive;
- i) le funzioni in materia di edilizia, compresa la vigilanza ed il controllo territoriale di base;
- j) la partecipazione alla pianificazione urbanistica, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio;
- k) l'attuazione in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza ed al coordinamento dei primi soccorsi;
- l) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di pertinenza dell'Ente;
- m) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
- n) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali, l'erogazione ai cittadini delle relative prestazioni, nell'ottica di quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- o) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici fino all'istruzione secondaria di primo grado;
- p) la gestione e la conservazione dell'archivio comunale;
- q) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
- r) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;
- s) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di Polizia Municipale e l'espletamento dei relativi compiti di Polizia Amministrativa e stradale inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;
- t) la tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed i compiti in materia di Servizi Anagrafici.

L'attività del Comune è organizzata nei seguenti Servizi e Uffici:

- a) Servizio amministrativo, demografico, statistico, economico-finanziario e vigilanza: comprendente gli affari generali, la comunicazione istituzionale, le politiche sociali, educative e culturali, le attività economico-produttive, i servizi demografici, i servizi cimiteriali, la gestione del personale dipendente (la cui gestione "giuridica" è assegnata al Segretario Comunale), le attività economico – finanziarie, la gestione del bilancio, i tributi, l'economato, le attività di polizia locale, polizia municipale, commerciale ed amministrativa;
- b) Servizio Lavori pubblici, edilizia privata e tecnico manutentivo: comprendenti l'ambiente, la manutenzione, i lavori pubblici, il patrimonio, la programmazione e gestione del territorio, l'urbanistica e l'edilizia;

2. I dati ed il processo per la loro pubblicazione.

Questa sezione del Programma contiene l'elenco dei dati che saranno inseriti all'interno del sito internet istituzionale. A tal riguardo, l'amministrazione deve tenere conto anche delle disposizioni in materia di dati personali emanate dall'Autorità garante.

In coerenza con le vigenti disposizioni, è stata allestita sul portale un'apposita sezione, denominata **"Trasparenza, valutazione e merito"** che contiene i dati previsti. Analogamente, altri contenuti, la cui pubblicazione è obbligatoria, sono collocati in modo coerente rispetto ai requisiti richiesti.

La pubblicazione *on line* dovrà essere effettuata in coerenza con quanto riportato nel documento "Linee Guida Siti Web", in particolare con le indicazioni, contenute nel suddetto documento, relative ai seguenti argomenti:

- o . trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- o . aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- o . accessibilità e usabilità;
- o . classificazione e semantica;
- o . formati aperti;
- o . contenuti aperti.

Secondo le linee organizzative in vigore nell'ente i dati sono forniti ed aggiornati dagli uffici competenti e sotto la loro rispettiva responsabilità. Essi sono "validati" in quanto a completezza e coerenza complessiva dal Segretario Comunale e quindi pubblicati sul sito a cura dell'ufficio

Segreteria; i dati sono soggetti a continuo monitoraggio, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni.

Sulla base della vigente normativa, sul sito del comune devono essere obbligatoriamente pubblicati i seguenti dati:

a) Disposizioni di carattere generale.

Obbligo di pubblicazione di:

- o informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione
- o indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali
- o risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti
- o Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione
- o Piano e la Relazione della performance

(Art. 11, commi 1 e 8, D.Lgs. n. 150/2009)

b) Dati relativi al personale.

Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e maggiore presenza del personale:

- o Retribuzioni annuali
- o *Curricula vitae*
- o Indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei Responsabili di servizio e del Segretario comunale
- o Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per aree organizzative

(Art. 21 L. n. 69/2009)

Codici di comportamento

(Art. 55 D.Lgs. n. 165/2001)

c) Dati relativi ad incarichi e consulenze.

Elenchi degli incarichi di consulenza conferiti, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

(Art. 53 D.Lgs. n. 165/2001)

Curricula vitae e retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo

(Art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 150/2009)

d) Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici.

Contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo

(Art. 40 bis D.Lgs. n. 165/2001)

Informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa.

(Art. 40 bis D.Lgs. n. 165/2001)

"Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

(Artt. 19 e 20, comma 1, del D.Lgs. n. 91/2011)

e) Dati informativi relativi all'organizzazione ed ai procedimenti.

- o Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti.
Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.
(Art. 34 L. n. 69/2009)
- o Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

- l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio, i nomi dei responsabili delle singole aree organizzative, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
- l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascuna area organizzativa, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
- le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
- l'elenco di tutti i bandi di gara;
- l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;
- i bandi di concorso
(Art. 54 comma 1, D.Lgs. n. 82/2005)
- o Indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del codice per l'amministrazione digitale (CAD).
(Art. 54 comma 2 ter, D. Lgs. N. 82/2005)
- o L'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle competenze del Comune e l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza.
(Art. 6, c. 1 lett. b), c.2, lett. b) n. 1, 4 e 6 DL n. 70/2011; Art. 6, c. 6, L. n. 180/2011)
- o Elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 47 quinquies del DL 5/2012 per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
(Art. 47 quinquies DL n. 5/2012)

f) Dati sulla gestione dei pagamenti.

Tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

(Art. 23, comma 5, L. n. 69/2009)

g) Dati relativi alle buone prassi.

Buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico.

(Art. 23, commi 1 e 2, della L. n. 69/2009)

h) Dati sui servizi erogati.

Previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite.

(art. 2, comma 461, L. n. 244/2007)

i) Dati relativi all'accesso agli atti.

Pubblicazione delle deliberazioni.

(Art. 124 D.Lgs. n. 267/2000)

l) Dati relativi alla semplificazione degli adempimenti burocratici.

Le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Art. 32, c. 2 L. n. 69/2009 e D.P.C.M. 26 aprile 2011)

Elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge.

(Art. 57 D. Lgs. 82/2005)

m) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

(Art. 1 e 2 D.P.R. 118/2000)

Elenco delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

(Art. 9, c. 1 lett. a) DL n. 78/2009)

Pubblicazione sulla rete internet della concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati. Nel sito internet dell'ente sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

(Art. 18 DL n. 83/2012)

n) Dati sui controlli sulle imprese.

Lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

(Art. 14 commi 1 e 2 DL n. 5/2012)

o) Dati relativi alle società partecipate.

Gli incarichi di amministratore delle società conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente.

(Art. 1, comma 735, Legge 27/12/2006 n. 296)

Tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

(Art. 8, comma 1 Decreto legge 06/07/2011 n. 98)

p) Obblighi di pubblicazione specifici per gli Enti Locali.

o Obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei Comuni degli allegati tecnici agli strumenti urbanistici.

(Art. 6 DL n. 70/11)

o Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali: obbligo di pubblicazione sul sito internet degli enti locali del prospetto contenente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali.

(Art. 16, comma 26, del DL n. 138/2011; DM 23 gennaio 2012)

o Obbligo di pubblicazione *on line* di tutte le notizie e gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale (albo pretorio).

(Art. 32 Legge n. 69/2009)

o Gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Art. 32, comma 1 bis, Legge n. 69/2009)

q) dati per la trasparenza in funzione anticorruzione.

o Informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

o Bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.

(su schemi-tipo redatti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

o Per i suddetti dati, si fa particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del D.Lgs. 163/2006; in merito a questi dati si devono pubblicare: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n.150 del 2009.

(Art. 1, commi 15, 16 e 32, L. 190/2012)

o Risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali.

(Art. 1, comma 28, L. 190/2012)

3. Le iniziative per la trasparenza e le iniziative per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità.

Oltre a quanto previsto dalla legge in materia di pareri dei responsabili degli uffici sulle proposte di deliberazione, si renderanno operative tutte le nuove disposizioni in tema di controlli interni dettate dal DL 174/2012 in corso di conversione.

Attraverso l'opera del Nucleo di valutazione delle performance, si tenterà di definire, tra gli altri, i parametri sui quali ancorare la valutazione delle performance organizzative dell'ente e dei singoli responsabili dei servizi, anche con riferimento alla trasparenza ed integrità dei comportamenti della gestione amministrativa. In tal senso obiettivi inerenti la trasparenza sono già stati assegnati ai Responsabili di servizio con i Piani della performance 2011 e 2012.

A questo proposito il D.Lgs. 150/2009 all'art. 14, comma 4, lettere f) e g), considera l'Organismo di valutazione *"responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione"*, nonché soggetto che *"promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità"*.

Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità, l'Amministrazione comunale si farà carico di promuovere apposite occasioni di confronto che possano contribuire a far crescere nella società civile una consapevolezza ed una cultura di legalità sostanziale.

L'articolo 15, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 150/2009 prevede, innanzitutto, che sia l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione a definire il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e gli eventuali aggiornamenti annuali.

Piano delle performance.

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l'adozione del Piano delle performance, destinato ad indicare con chiarezza obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. In buona sostanza il Piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato delle amministrazioni pubbliche.

La posta elettronica certificata (PEC).

Il Comune è da tempo dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e la casella istituzionale, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009) è pubblicizzata sulla *home page* del sito *internet* istituzionale, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

In relazione al grado di utilizzo dello strumento, tanto nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni che con i cittadini, si valuteranno le ulteriori azioni organizzative e strutturali eventualmente necessarie. Sin d'ora, comunque, si può affermare che la scelta strategica dell'ente è decisamente orientata verso l'informatizzazione dei procedimenti, oltre che verso l'informatizzazione del mezzo di trasmissione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili e del principio di proporzionalità rispetto alle ridotte dimensioni dell'Ente.

Il coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder).

Per favorire la crescita della cultura della trasparenza, è indispensabile accompagnare la struttura organizzativa nel prendere piena consapevolezza della nuova normativa e del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi infatti un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative.

Occorre attivare strumenti di interazione che possano restituire con immediatezza all'ente il feedback circa l'operato svolto, in diretta connessione con la trasparenza e con il ciclo delle *performance*.

Parimenti, presso l'Ufficio relazioni con il pubblico, è già attiva e può essere intensificata la funzione di ascolto del cittadino, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, che in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza.

La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e dello stato di attuazione.

Sul sito *internet* istituzionale dell'amministrazione, nella sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito" verrà pubblicato il presente programma unitamente allo stato annuale di attuazione.

Tali atti saranno inoltre posti a disposizione dei cittadini a cura dell'ufficio di segreteria, presso l'Ufficio relazioni con il pubblico o presso gli altri uffici.

Per quanto concerne l'informazione su queste tematiche all'interno dell'ente, si avvieranno azioni atte da un lato a far conoscere come il Comune di Barone Canavese si sta attivando per dar attuazione ai principi e norme sulla trasparenza e dall'altro a promuovere ed accrescere la cultura dell'operare amministrativo in modo "trasparente".

4. Le Giornate della trasparenza

Gli uffici comunali saranno a disposizione per raccogliere eventuali segnalazioni degli utenti in merito alla valutazione del livello di effettivo interesse che le informazioni pubblicate rivestono per gli utenti stessi, in modo da garantire la massima aderenza tra le azioni promosse in questo senso dall'Ente e l'effettivo interesse dei cittadini.

Barone Canavese, 17 dicembre 2012